SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 948)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1980

Norme sull'ingresso in Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento nella precedente legislatura stralciò da un più ampio disegno di legge la parte relativa alla nomina ed alla formazione dei magistrati per un esame più approfondito.

Il Governo ripresenta il disegno di legge nella stessa formulazione già all'esame del Parlamento, perchè tale fu l'intesa, e nella convinzione che esso possa costituire la base per una discussione parlamentare nella quale sia possibile recepire e selezionare le indicazioni emerse negli ulteriori svolgimenti che ha avuto sin qui il dibattito negli ambienti giudiziari e in altre sedi circa la nomina e la formazione dei magistrati.

Intanto, per provvedere con maggiore immediatezza alla carenza esistente nei ruoli della magistratura ed a quelli che si potrebbero determinare nel passaggio al nuovo sistema, il Governo presenta contemporaneamente un altro disegno di legge per accelerare l'immissione in servizio di nuovi magistrati in base al sistema vigente, opportunamente modificato.

Il disegno di legge, presentato nel testo già approvato dal Senato della Repubblica nella scorsa legislatura, che ora si ripropone all'attenzione del Parlamento, è così articolato:

con l'articolo 1 si è stabilita la struttura del concorso e con l'articolo 2 sono stati indicati i requisiti per la partecipazione allo stesso, costituendo tale indicazione il presupposto per l'intera formazione dei magistrati.

Tra i nove requisiti indicati nell'articolo 2 alcuni meritano un particolare esame.

Si è ritenuto, accogliendo una proposta formulata a suo tempo dal Consiglio supe-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

riore della magistratura, di elevare a 35 anni il limite massimo di età, sino ad ora previsto in anni 30, al fine di allargare l'area non molto vasta dei partecipanti capaci di degnamente presentarsi al concorso e di consentire la partecipazione al concorso stesso anche a coloro che hanno compiuto altre esperienze professionali. Si è previsto, inoltre, che il candidato non abbia riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o preterintenzionali.

Altro requisito è che il candidato non sia stato o non sia sottoposto a misura di sicurezza o di prevenzione, e che non sia stato dichiarato fallito.

Si è posto il problema se i requisiti relativi alla condotta del candidato dovessero esaurirsi nelle tassative ipotesi ora specificate o se, invece, potesse e dovesse accordarsi considerazione anche a comportamenti devianti dei candidati, i quali, pur se non hanno dato origine a condanne penali, alla applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, a dichiarazione di fallimento, sono pur sempre rilevatori di una personalità sicuramente anomala e tali da incidere sulla reputazione di cui il magistrato dovrà godere nell'ambiente.

D'altro canto, non possono essere ignorati i pericoli — fatti presenti dal Consiglio superiore della magistratura — di formulazioni estremamente generiche, che ripropongono l'insolubile problema della determinazione dei parametri cui ragguagliarne il concreto accertamento.

Si è ritenuto che questi pericoli possano in parte essere evitati, mediante la precisazione che, per l'accertamento del detto requisito (articolo 4), vanno presi in esame « esclusivamente fatti specifici e obiettivi » riguardanti il comportamento dei candidati.

Infine si richiede che il candidato sia immune da malattie o menomazioni fisiche o turbe psicopatologiche che compromettano il sereno, equilibrato, efficiente esercizio delle delicate funzioni che il magistrato sarà chiamato a svolgere.

Il riferimento alla univoca censurabilità del comportamento serve a delimitare l'ambito della discrezionalità di accertamento del requisito di partecipazione al concorso, il quale potrà ritenersi insussistente solo in presenza di un comportamento estrinsecatosi in fatti specifici ed obiettivi che incontrano la generale riprovazione dell'opinione pubblica.

Va quindi esclusa la rilevanza delle opinioni e degli atteggiamenti tenuti dal candidato sul piano meramente politico.

Nell'articolo 3 sono state indicate le prove di cui consta l'esame iniziale.

Si è ritenuto di stabilire una prova scritta autonoma di diritto costituzionale proprio al fine di valutare non solo la preparazione del candidato nelle discipline pubblicistiche, ma anche la sua capacità di inquadrare la sua futura attività giudiziaria nei princìpi e nei valori espressi dalla carta costituzionale e la sua sensibilità ai problemi della società civile, quale si è storicamente e politicamente formata e nella quale egli potrà essere chiamato ad amministrare giustizia. Per la prova di diritto privato è stato escluso il riferimento al diritto romano in considerazione del fatto che l'efficacia formativa dello studio del diritto romano è rilevabile anche dalla prova di diritto privato; nonchè al fine di offrire la possibilità che la prova stessa abbia per contenuto anche quegli istituti privatistici che non trovano diretto riferimento nel diritto antico.

Per le prove orali si è prevista l'esclusione di quella di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale e di statistica, e si è aggiunta alle altre già richieste quella di diritto tributario avuto riguardo all'orientamento manifestatosi già nella precedente legislatura di devolvere alla magistratura la repressione di reati previsti dalle leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Nell'articolo 5 si è previsto che l'esame venga indetto di regola ogni anno, entro il 31 gennaio, sia per avere ogni anno disponibile un certo numero di uditori e sia perchè, fissando una data precisa entro la quale deve bandirsi il concorso, si rende possibile programmare le varie fasi del corso di formazione professionale e l'ingresso in magistratura.

Si è ancora previsto che l'esame venga indetto per un numero di posti pari a quelli

già disponibili ed a quelli che si renderanno vacanti nell'anno in cui il concorso è bandito e nel biennio successivo.

L'articolo 5 prevede, inoltre, che l'esame è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, come si verifica con la vigente normativa.

Il Consiglio superiore, nell'esercizio del potere allo stesso spettante in ordine alle assunzioni dei magistrati, provvederà all'ammissione dei candidati a partecipare all'esame nonchè alla nomina della commissione esaminatrice.

Quanto alla composizione della commissione d'esame, si è ritenuto di strutturarla in modo da assicurare che la stessa sia composta di elementi specificatamente idonei al compito affidatole e possa funzionare in modo continuativo ed agile, sì da soddisfare pure l'esigenza di una adeguata programmazione del lavoro.

Si è stabilito, perciò, che tutti i componenti della commissione — sia magistrati che docenti universitari — possono essere esentati dalle funzioni, rispettivamente, giudiziarie e didattiche, per tutta la durata delle operazioni di esame.

Correlativamente si è imposto un ritmo minimo di lavoro alla commissione, costituito da otto sedute settimanali, distribuite in almeno quattro giorni.

Il numero dei componenti è stato calcolato in modo da consentire la correzione contestuale dei quattro elaborati di ciascun candidato — quattro essendo, per il disposto dell'articolo 3, le prove scritte — attraverso la formazione di più sottocommissioni. Tale previsione è contenuta nell'articolo 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28. La correzione contestuale degli elaborati, come l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato, consente, infatti, un più celere svolgimento dei lavori della commissione esaminatrice, mentre l'adeguatezza della valutazione degli elaborati può essere assicurata comprendendo in ogni turno componenti specificamente versati nelle singole discipline.

Conclusi i suoi lavori, la commissione esaminatrice forma la graduatoria degli idonei secondo il numero totale dei punti riportati, applicando, in caso di parità di punti, le disposizioni vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

La graduatoria sarà immediatamente comunicata al Consiglio superiore e al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero. Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati hanno la facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, e il Ministro può comunicare allo stesso Consiglio superiore le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (articolo 5).

Naturalmente i candidati inclusi nella graduatoria sopraindicata dovranno trovarsi in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2.

Per l'accertamento dei requisiti, l'articolo 4 del disegno di legge prevede una procedura che dovrebbe assicurare, da un lato, la tutela degli interessi del candidato e, dall'altro, un più celere espletamento delle operazioni di concorso.

L'ammissione dei candidati all'esame viene compiuta dal Consiglio superiore con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; tale accertamento ha luogo in momenti successivi ed in modi diversi, in relazione ai vari requisiti.

Innanzitutto si è stabilito che per il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2, i candidati che hanno espletato con risultato positivo le prove orali, entro venti giorni da tale espletamento debbono far pervenire al Consiglio superiore la relativa certificazione (articolo 6).

Questo permetterà al Consiglio superiore di accertare il possesso dei requisiti suindicati nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, mentre la fissazione di un termine abbastanza ristretto per la presentazione della certificazione assicurerà il rapido avvio degli accertamenti necessari.

Al fine di non differenziare la posizione dei candidati rispetto al possesso di eventuali titoli di preferenza (che può essere conseguito anche in momenti successivi all'esple-

tamento della prova orale), si è fissato lo stesso termine massimo per la presentazione dei documenti prescritti per la dimostrazione di detti titoli (articolo 8).

L'accertamento del requisito della assenza di comportamenti censurabili sarà compiuto dal Consiglio superiore, direttamente o tramite i Consigli giudiziari, nei confronti dei soli candidati che hanno completato le prove scritte, il che consentirà un più tempestivo espletamento delle indagini (articolo 4).

Infine, per l'accertamento del requisito di cui al n. 9 dell'articolo 2, il Consiglio superiore incaricherà un centro medico e psicodiagnostico pubblico, il quale esaminerà se il candidato sia immune da malattie o menomazioni fisiche o turbe psicopatologiche che comportino la inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie. All'espletamento dell'esame potrà presenziare un medico di fiducia del candidato, con la sola facoltà di fare osservazioni (articolo 4).

Si è stabilito che si tratti di un'organizzazione di carattere pubblico, per assicurare garanzie di idoneità ed obiettività, e se ne è demandata la scelta al Consiglio al fine di rendere possibile la utilizzazione degli organismi che si presentino, di volta in volta, più rispondenti alle esigenze.

Il parere del centro medico, corredato dalla relativa documentazione, sarà trasmesso al Consiglio superiore. Copia integrale di esso e della documentazione sarà comunicata riservatamente all'interessato e al Ministro, i quali, entro trenta giorni, avranno la facoltà, rispettivamente, di presentare deduzioni e di comunicare osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Anche questo accertamento verrà compiuto nei confronti dei soli candidati che hanno superato le prove scritte e prima che essi svolgano le prove orali.

Si è ritenuto, in accordo con il parere del Consigilo superiore, di fare dipendere dall'accertamento del requisito di cui al n. 9 dell'articolo 2 l'ammissione alle prove orali, in guisa da evitare che un candidato che ha superato tutte le prove dell'esame iniziale debba vedersi escluso solo in funzione dell'esito degli accertamenti psico-fisici, con conseguente maggiore trauma per il candidato medesimo.

Il Consiglio superiore, esaminato il parere e la documentazione del Centro, le deduzioni del candidato e le osservazioni del Ministro, deciderà sull'ammissione o meno del candidato alle prove orali, in relazione alla sussistenza o meno dei requisiti della idoneità fisica e psichica all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Si è precisato che il provvedimento di non ammissione deve essere motivato.

Compiute tutte le operazioni sopra illustrate, il Consiglio superiore, dopo aver approvato o modificato la graduatoria finale degli idonei formata dalla commissione esaminatrice, delibera l'ammissione degli idonei al corso di formazione professionale dei primi classificati, secondo l'ordine della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso.

Al fine di adeguare il numero degli uditori alle esigenze dell'organico, si è prevista la facoltà per il Consiglio superiore di ammettere al corso altri concorrenti idonei nel limite massimo del doppio decimo dei posti messi a concorso.

Nell'articolo 10 si precisa che gli uditori, durante il corso di formazione, non fanno parte dell'ordine giudiziario e non possono esercitare le funzioni giudiziarie. Si è previsto che agli stessi venga corrisposta l'indennità mensile di cui alla tabella allegata alla legge 2 aprile 1979, n. 97, in quanto evidentemente non può prescindersi da tale forma di incentivo per ottenere che un numero sufficientemente ampio e qualificato di soggetti partecipino al concorso e frequentino il corso di formazione per la durata di un biennio.

La partecipazione al corso è stata prevista in maniera continuativa ed esclusiva. A tal fine si è proposto che gli uditori non possono esercitare industrie, commerci o libere professioni nè assumere funzioni o impieghi pubblici o privati, con conseguente esclusione dal corso in caso di inosservanza di tali divieti (articoli 10 e 14).

Si è proposto ancora che l'assenza per qualsiasi motivo degli uditori da uno dei due periodi del corso di formazione professionale, per un tempo complessivo superiore a quattro mesi, comporti l'obbligo di com-

piere un nuovo intero periodo di corso (articolo 14).

Si è proposto inoltre che la frequenza al corso costituisca titolo per il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al termine del corso stesso; ciò anche al fine di non svantaggiare i candidati maschi, soggetti agli obblighi di leva.

Da ultimo, sempre per realizzare le finalità di una valutazione e di una selezione permanenti dell'uditore, è stata prevista la dichiarazione di inidoneità dell'uditore a proseguire il corso, qualora il suo comportamento, rivelato naturalmente da fatti specifici ed obiettivi, rientri negativamente nel tipo di quelli considerati dall'articolo 2, numero 8, come requisiti per la partecipazione al concorso, ovvero si ponga in grave contrasto con le finalità della formazione professionale (articolo 14).

Va rilevato che a siffatta pronunzia può pervenirsi solo a seguito di una dettagliata procedura, in cui è garantito il contraddittorio dell'interessato. Inoltre non vi è la possibilità che le previsioni normative siano utilizzate per colpire un eventuale dissenso legalmente espresso dagli uditori nell'ambito del corso, in quanto (articolo 13) sono previste ampie forme di partecipazione diretta degli uditori alla organizzazione ed allo svolgimento del corso di formazione professionale.

Il corso di formazione professionale si svolge (articolo 11), come già accennato, in due periodi, di cui il primo, della durata di dodici mesi, presso le sedi di Corte d'appello determinate, di volta in volta, dal Consiglio superiore, evidentemente tra quelle ritenute maggiormente idonee, per la presenza di magistrati particolarmente preparati, a seguire gli uditori e per la sussistenza *in loco* di facoltà universitarie e di altre istituzioni collaterali necessarie ai fini della formazione degli uditori; e il secondo, pure della durata di dodici mesi, in Roma o in altre sedi secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo coordina lo svolgimento del corso di formazione professionale avvalendosi dell'opera di una commissione speciale costituita d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia e composta da magistrati e docenti universitari.

L'articolo 11, infine, prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, del regolamento con le modalità di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione professionale.

In ordine ai contenuti del corso, l'articolo 12 prevede che, nel primo periodo, l'uditore sia avviato alla conoscenza e all'esercizio pratico dell'attività giudiziaria nonchè all'acquisizione delle nozioni e delle tecniche accessorie.

Gli uditori sono riuniti in gruppi, ognuno dei quali è affidato a un magistrato nominato direttore di gruppo dal Consiglio superiore e che può essere esentato dall'attività giudiziaria per la durata dell'incarico, al fine di consentirgli di dedicarsi in via esclusiva alla fondamentale attività formativa degli uditori.

Il direttore di gruppo è coadiuvato da altri magistrati designati dal consiglio giudiziario. La designazione deve avvenire in modo da realizzare la rotazione degli uditori presso tutti gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Il direttore del gruppo segue costantemente l'attività degli uditori, invia al Consiglio superiore periodiche relazioni ed al termine del periodo formula una valutazione analitica della preparazione, delle particolari attitudini, dell'operosità e del comportamento di ciascun uditore. Detta valutazione è comunicata all'interessato ed al Ministro per l'esercizio delle facoltà previste negli ultimi due commi dell'articolo 8.

La previsione è motivata dal fatto che si intende attuare una valutazione continua dell'uditore durante il corso.

L'articolo 13 regola il secondo periodo del corso di formazione professionale e stabilisce che in detto periodo, oltre ad un più ampio approfondimento nelle materie giuridiche, sempre con la finalità di preparare l'uditore all'esercizio effettivo dell'attività giudiziaria, si effettueranno studi sull'ordinamento giudiziario, sulla organizzazione e sulle tecniche degli uffici giudiziari e sulle istituzioni internazionali, con particolare riferimento a quelle giurisdizionali; e si perfe-

zionerà inoltre l'addestramento pratico, con esperienze presso la Corte costituzionale ed altri organi giudiziari e amministrativi (ad esempio: Consiglio di Stato, Corte dei conti) e con la stesura di provvedimenti.

Periodicamente la Commissione speciale per gli uditori riferisce al Consiglio superiore sui risultati conseguiti da ciascun uditore nei lavori di seminario e di gruppo e nelle attività applicative ed informa il Consiglio stesso delle valutazioni sulla preparazione, sulle particolari attitudini, doti di operosità e comportamento dimostrati. Dette comunicazioni sono trasmesse, in copia integrale, all'interessato ed al Ministro che hanno facoltà di fare pervenire le proprie osservazioni al Consiglio superiore.

L'articolo 14 prevede la dichiarazione di inidoneità per inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8 oltre che, come si è detto, per i comportamenti del tipo di quelli indicati nell'articolo 2, n. 8, o comunque tali da porsi in contrasto con la finalità della formazione professionale; e stabilisce, altresì, come vanno effettuati gli accertamenti dei fatti suddetti.

L'articolo 15 stabilisce gli elementi di valutazione per il giudizio conclusivo su ciascun uditore e prevede altresì che detto giudizio globale sia integrato con due prove scritte ed una orale alle quali dovrà essere sottoposto l'uditore.

La previsione è motivata dalla considerazione che alcuni elementi di valutazione possono non essere rilevati appieno durante lo svolgimento del corso di formazione e, soprattutto, che appare necessario valutare l'uditore allorchè si trovi di fronte all'esercizio concreto dell'attività giurisdizionale.

Le prove, inoltre, possono costituire un elemento indispensabile per pervenire alla formazione di una graduatoria degli uditori partecipanti al corso.

Le prove scritte hanno per oggetto la redazione di due sentenze di primo grado, una civile ed una penale, in processi dei quali vengono consegnate le copie complete degli atti a ciascun uditore; la prova orale consiste in un colloquio con formulazione di specifici quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Le prove avranno luogo in Roma davanti ad una commissione nominata dal Consiglio superiore la quale, espletati i lavori, predispone la graduatoria degli uditori che hanno conseguito l'idoneità.

L'articolo 16 regola l'ingresso in magistratura degli uditori.

In esso è previsto che, compiuto il corso di formazione professionale, si abbia la nomina a magistrato di tribunale.

Gli effetti di tale nomina decorreranno, come previsto dal successivo articolo 17, dalla data di compimento del biennio dalla ammissione al corso, anche se, in conseguenza di infermità o maternità, l'uditore abbia terminato il corso in epoca successiva.

La deliberazione di nomina è naturalmente del Consiglio superiore, il quale vi provvede, dopo aver formato la graduatoria finale degli idonei.

La destinazione dei magistrati, così nominati, alle diverse funzioni, dovrà essere compiuta dal Consiglio sulla base dei giudizi attitudinali formulati durante il corso, della posizione in graduatoria, delle esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dagli interessati.

L'articolo 18, poi, prevede l'ammissione a frequentare nuovamente e per una sola volta il corso di formazione professionale per coloro che non hanno conseguito l'idoneità a conclusione di un primo corso e la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di frequenza per il non idoneo che, in epoca successiva, entri in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Lo stesso periodo è altresì calcolato per elevare il limite di età richiesto per accedere ai pubblici impieghi.

Le cennate norme sono motivate dall'intento di evitare che, nella previsione di essere ritenuti non idonei dopo i due anni del corso, un notevole numero di laureati in giurisprudenza diserti il concorso.

L'articolo 19 dispone che le norme precedenti entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento e si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data suddetta.

L'articolo 20, infine, prevede, per la copertura finanziaria, la riduzione del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Concorso per la nomina a magistrato*)

Fuori delle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, la nomina a magistrato si consegue mediante un concorso, che consiste:

a) in un esame di ammissione ad un corso biennale di formazione professionale, in qualità di uditore;

b) nella frequenza del corso di formazione professionale;

c) in prove pratiche di idoneità al termine del corso di formazione professionale.

Art. 2.

(*Requisiti per la partecipazione al concorso*)

Per la partecipazione al concorso sono richiesti alla data del relativo bando i seguenti requisiti:

1) essere di età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 35, salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età;

2) avere la cittadinanza italiana;

3) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

4) aver conseguito la laurea in giurisprudenza;

5) non aver riportato condanna o non essere stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale per delitti dolosi o preterintenzionali;

6) non essere stato nè essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;

7) non essere stato dichiarato fallito, anche se sia intervenuta riabilitazione;

8) non aver tenuto comportamenti univocamente ed obiettivamente censurabili sotto il profilo morale e civile;

9) essere immune da malattie o menomazioni fisiche e da infermità psichiche che comportino inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre esami di ammissione.

Art. 3.

(*Esame di ammissione al corso di formazione professionale*)

L'esame di ammissione al corso di formazione professionale consta di prove scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento dei seguenti temi:

a) un tema di diritto costituzionale;

b) un tema di diritto privato;

c) un tema di diritto penale;

d) un tema di diritto amministrativo.

Le prove orali consistono in colloqui sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) istituzioni di diritto romano;

3) diritto privato;

4) diritto penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto del lavoro e legislazione sociale;

7) diritto tributario;

8) diritto processuale civile;

9) diritto processuale penale;

10) diritto comunitario europeo.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di quattordici ventesimi in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono non meno di sette decimi in ciascuna prova orale e quindi un punteggio complessivo non inferiore a centoventisei.

Non sono ammesse frazioni di punto.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale all'inidoneità.

Art. 4.

(*Accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso*)

Per partecipare all'esame di ammissione il candidato deve presentare domanda nella quale, oltre alle altre necessarie indicazioni, deve attestare di essere in possesso dei requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 2.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede, di ufficio o tramite i consigli giudiziari, ad accertare il possesso dei requisiti di cui al n. 8) dell'articolo 2 nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, prendendo in esame esclusivamente fatti specifici e obiettivi che devono essere dettagliatamente descritti e con l'indicazione delle fonti dalle quali le informazioni sono state attinte.

Il requisito di cui al n. 9) dell'articolo 2 viene accertato, nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, da un centro medico e psico-diagnostico pubblico scelto dal Consiglio superiore della magistratura. Il centro, prima che il candidato espleti le prove orali, formula il proprio parere che trasmette, corredato dalla relativa documentazione, al Consiglio superiore della magistratura.

All'espletamento degli esami di cui al precedente comma può essere presente, con la sola facoltà di fare osservazioni, un medico di fiducia del candidato.

Copia integrale dei risultati degli accertamenti di cui al terzo comma e del parere del centro con la relativa documentazione è comunicata entro cinque giorni a cura del Consiglio superiore della magistratura, riservatamente, all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni l'interessato può presentare deduzione al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Scaduti i termini anzidetti il Consiglio superiore della magistratura decide sull'ammissione o meno del candidato alle prove orali, motivando il provvedimento negativo.

In ogni caso la decisione di non ammissione deve essere comunicata al Ministro di grazia e giustizia ed all'interessato.

Tutti gli atti concernenti le informazioni e gli accertamenti di cui ai nn. 8) e 9) dell'articolo 2 sono coperti da segreto e, dopo l'espletamento definitivo dell'esame di ammissione al corso e delle eventuali controversie fondate su di essi, devono essere distrutti da parte del Consiglio giudiziario, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

(*Svolgimento dell'esame*)

L'esame è indetto, di regola, ogni anno, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, per un numero di posti pari a quelli disponibili alla data del bando di concorso ed a quelli che si rendono vacanti nell'anno in cui il concorso è indetto e nel biennio successivo.

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, il quale la presiede, e da altri diciotto magistrati, con almeno nove anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, nonchè da sei docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e da quattro avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano tra i magistrati.

La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di non meno di dieci magistrati, di due docenti universitari e di un avvocato.

La commissione, per la valutazione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, tiene non meno di otto sedute settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Il Consiglio superiore della magistratura può deliberare la suddivisione della commissione in più sottocommissioni ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre magistrati e da un docente universitario o da un avvocato, con il compito di effettuare l'esame preliminare delle prove scritte, suddivise eventualmente secondo la materia trattata, e di riferirne alla commissione stessa, alla quale spetta la valutazione definitiva degli elaborati.

Tutti i componenti della commissione durante il tempo in cui si svolgono le attività indicate nei precedenti commi possono essere esonerati dalle funzioni giudiziarie e didattiche con provvedimento, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della pubblica istruzione su proposta della competente facoltà universitaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra quelli addetti al Ministero di grazia e giustizia, che assistono la commissione esaminatrice e ciascuna sottocommissione in tutte le loro attività.

Tutti i verbali della commissione devono essere resi pubblici all'esito degli esami.

Art. 6.

(*Certificazione dei requisiti*)

Il candidato che ha superato le prove orali deve far pervenire al Consiglio superiore della magistratura, a pena di esclusione, entro venti giorni dall'espletamento della prova stessa, la certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 2. L'esclusione è disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 7.

(*Procedimento di esclusione dal concorso*)

L'eventuale esclusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e sentito l'interessato.

Art. 8.

(*Formazione della graduatoria di esame*)

La commissione forma la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità classificandosi secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni vigenti relative ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

La graduatoria degli idonei è immediatamente comunicata al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati hanno facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I documenti relativi ai titoli di cui al comma secondo possono essere presentati fino al 20° giorno dopo l'espletamento delle prove orali di ciascun candidato.

Art. 9.

(*Ammissione al corso di formazione professionale*)

Scaduto il termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

1) forma la graduatoria degli idonei;

2) delibera l'ammissione al corso di formazione professionale, seguendo l'ordine della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di ammettere al corso altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite del doppio decimo di quelli messi a concorso.

Art. 10.

(*Uditori*)

I candidati ammessi al corso di formazione professionale assumono la denominazione di uditori, non fanno parte dell'ordine giudiziario, non possono esercitare funzioni giudiziarie; ad essi spetta, a titolo di indennità, il trattamento economico previsto per gli uditori giudiziari dalla tabella allegata alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

Gli uditori, durante il corso di formazione professionale, non possono esercitare industrie, commerci o libere professioni, nè assumere funzioni o impieghi pubblici o privati.

La frequenza al corso è titolo per il rinvio della prestazione del servizio alle armi.

Art. 11.

(*Corso di formazione professionale*)

Il corso di formazione professionale ha inizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di esame prevista nell'articolo 8 e si svolge in due periodi della durata di dodici mesi ciascuno.

Il primo periodo ha luogo presso le sedi di corte di appello determinate di volta in volta dal Consiglio superiore della magistratura, con le modalità stabilite nell'articolo successivo.

Il secondo periodo può svolgersi a Roma o in altre sedi, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura coordina lo svolgimento del corso di formazione professionale avvalendosi dell'opera di una commissione speciale composta da magistrati, da docenti universitari e da avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, nominata dal Consiglio stesso sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite con regolamento, in conformità dei criteri fissati dalle disposizioni precedenti e successive, le modalità di organizzazione del corso di formazione professionale.

Il regolamento sarà emesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro e previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 12.

(*Primo periodo di formazione professionale*)

Nel primo periodo di corso l'uditore è avviato alla conoscenza ed all'esercizio pratico dell'attività giudiziaria nonchè alla acquisizione delle nozioni e tecniche accessorie.

Presso le sedi di corte di appello vengono destinati gruppi di uditori, ciascuno dei quali è affidato a un magistrato in servizio presso il capoluogo del distretto, nominato direttore di gruppo dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del competente consiglio giudiziario.

Il direttore di gruppo può essere esentato dall'attività giudiziaria per la durata dell'incarico ed è coadiuvato da altri magistrati designati dal consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario deve realizzare la rotazione degli uditori presso tutti gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Il direttore di gruppo segue costantemente l'attività degli uditori, invia al Consiglio superiore della magistratura periodiche relazioni sull'attività svolta dal gruppo affidatogli e, al termine del periodo, formula per ciascun uditore una valutazione analitica della preparazione, delle particolari attitudini, dell'operosità e del comportamento dimostrati.

La valutazione del direttore del gruppo è comunicata all'interessato e al Ministro di grazia e giustizia per l'esercizio delle facoltà previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 8.

Art. 13.

(*Secondo periodo di formazione professionale*)

Il secondo periodo di corso è diretto all'approfondimento teorico della preparazione dell'uditore ed al perfezionamento dell'addestramento pratico ricevuto.

A tal fine devono, in particolare, realizzarsi:

a) analisi specifiche delle discipline giuridiche e di quelle connesse, anche con l'ausilio di esercitazioni pratiche;

b) assistenza alle udienze ed ai lavori di ogni tipo di ufficio giudiziario, ivi compresi quelli della giustizia amministrativa e della Corte costituzionale, minutazione di provvedimenti motivati;

c) ricerche di bibliografia e di giurisprudenza, con particolare riguardo all'impiego di strumenti meccanici ed elettronici, e studi sull'organizzazione dei servizi giudiziari degli altri Paesi e delle istituzioni internazionali.

Sono utilizzati i metodi attivi del lavoro di seminario e di gruppo, sono indette riunioni degli uditori per discutere i risultati dei lavori e delle esperienze compiute ed anche per formulare osservazioni e proposte sull'organizzazione del corso.

Periodicamente la commissione speciale per gli uditori riferisce al Consiglio superiore della magistratura sui risultati conseguiti da ciascun uditore nei lavori di seminario o di gruppo e nelle attività applicative. Informa inoltre il Consiglio delle valutazioni sulla preparazione, sulle particolari attitudini, doti di operosità o comportamento dimostrati da ciascun uditore.

Le comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmesse, in copia integrale, all'interessato e al Ministro di grazia e giustizia che hanno facoltà di fare pervenire le proprie osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 14.

(*Comportamento degli uditori durante il corso di formazione professionale*)

Gli uditori, che, per qualsiasi motivo, rimangano assenti da uno dei due periodi del corso di formazione professionale per un tempo complessivo superiore a quattro mesi, sono esclusi dalla frequenza del periodo successivo e non possono essere sottoposti al

giudizio finale se non dopo aver compiuto un nuovo periodo di corso.

L'uditore che non osservi il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 10 o tenga comportamenti del tipo di quelli indicati nell'articolo 2, numero 8), ovvero gravemente contrastanti con le finalità della formazione professionale, è dichiarato inidoneo a proseguire il corso.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'accertamento dei fatti di cui al comma precedente, sentito l'interessato.

Per gli accertamenti il Consiglio superiore della magistratura delega uno o più dei suoi componenti o uno o più componenti dei consigli giudiziari, i quali procedono ai sensi dell'articolo 32, terzo, quinto e sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I risultati degli accertamenti sono comunicati al Ministro di grazia e giustizia e all'interessato, i quali hanno facoltà, nei trenta giorni dalla comunicazione, di prendere visione degli atti, trarne copia e far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie deduzioni scritte.

Scaduto tale termine, il Consiglio superiore della magistratura delibera con decreto motivato sull'idoneità.

Art. 15.

(*Giudizio finale e prova pratica*)

Al termine del corso viene formulato un giudizio conclusivo globale su ciascun uditore, basato sugli elementi di valutazione di cui al quarto comma dell'articolo 13, nonchè sul risultato dell'esame di ammissione al corso di formazione professionale. Unitamente a tale giudizio viene attribuito a ciascun uditore, sulla base delle risultanze di entrambi i periodi del corso di formazione professionale, un punteggio sino a quaranta punti calcolato con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Gli uditori sono quindi sottoposti a prove pratiche scritte e orali.

Le prove scritte consistono nella redazione di due sentenze di primo grado, l'una

civile e l'altra penale, in processi dei quali vengono consegnate le copie complete a ciascun uditore.

La prova orale consiste in un colloquio con formulazione di specifici quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Gli uditori i quali, per giustificato motivo, non abbiano potuto sostenere le prove scritte sono ammessi a sostenerle in altra data.

Le prove hanno luogo in Roma davanti ad una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da un magistrato di corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, da quattro magistrati con almeno nove anni di effettivo servizio nelle funzioni giudiziarie, due docenti universitari e due avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori scelti secondo i criteri indicati nel regolamento.

La commissione svolge validamente la sua attività con la presenza di almeno tre componenti di cui almeno due magistrati, il più anziano dei quali assumerà funzioni di presidente. In caso di parità di voti prevale il voto di chi nella seduta svolge la funzione di presidente.

Per la valutazione delle prove scritte la commissione ha a sua disposizione sessanta punti e, per quella della prova orale, quaranta punti. Alla valutazione ottenuta nelle prove si aggiunge il punteggio di cui al primo comma.

Conseguono l'idoneità gli uditori che riportano un punteggio complessivo non inferiore a novantotto punti di cui non meno di quarantadue nelle prove scritte.

La commissione predispone la graduatoria degli uditori che hanno conseguito l'idoneità, classificandoli secondo il punteggio di cui al comma precedente.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8.

Nelle more del termine previsto dal quarto comma dell'articolo 8, il Consiglio superiore della magistratura verifica la persi-

stenza, alla data di pubblicazione della graduatoria, in ciascun candidato dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 2.

Art. 16.

(*Nomina a magistrato*)

Scaduto il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

a) forma la graduatoria finale degli idonei;

b) nomina gli idonei magistrati di tribunale seguendo l'ordine della graduatoria finale e li destina ad esercitare le funzioni giudicanti o requirenti sulla base dei giudizi attitudinali formulati durante il corso di formazione professionale, della posizione in graduatoria, delle esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dagli interessati.

La nomina a magistrato di tribunale è sospesa nei confronti degli uditori contro i quali pende alcuno dei procedimenti indicati nei numeri 5) e 6) dell'articolo 2. In tal caso gli interessati conseguiranno la nomina dopo la presentazione, a loro cura, della sentenza definitiva di proscioglimento o del provvedimento definitivo che esclude l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Art. 17.

(*Decorrenza degli effetti della nomina a magistrato*)

Gli effetti giuridici della nomina a magistrato decorrono dalla data di compimento del biennio dell'ammissione al corso di formazione professionale, anche se, in conseguenza di infermità o di maternità, l'uditore abbia terminato il corso in epoca successiva alla scadenza del biennio stesso.

Ai soli fini del trattamento di quiescenza il biennio di corso professionale può essere riscattato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 18.

(*Uditori dichiarati inidonei*)

Coloro che hanno superato l'esame d'ammissione al corso di formazione professionale, ma che non hanno conseguito l'idoneità a conclusione del corso, sono, a domanda e per una volta sola, ammessi a frequentare nuovamente il corso.

Il periodo di frequenza al corso può essere riscattato ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dall'uditore dichiarato inidoneo ove in epoca successiva entri in un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e viene calcolato al fine di elevare il limite di età richiesto per accedere ai pubblici impieghi.

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, che siano stati ammessi al corso di formazione professionale per uditori, vengono collocati in aspettativa d'ufficio senza assegni per tutta la durata del corso. Qualora siano dichiarati inidonei, il periodo di frequenza al corso è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nell'amministrazione di appartenenza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli uditori che abbiano conseguito la nomina ad un pubblico impiego durante il corso di formazione professionale.

Art. 19.

(*Entrata in vigore*)

Le disposizioni degli articoli precedenti entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento e si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data suddetta.

Art. 20.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capi-

tolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.